

**STATUTO****- Articolo 1 -****(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"AISMME ASSOCIAZIONE ITALIANA SOSTEGNO MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE APS (ACRONIMO AISMME APS)"**.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in **Via Niccolò Tommaseo, n. 67/C** nel comune di **Padova**.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**- Articolo 2 -****(Finalità e Attività)**

- L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

Interventi e prestazioni sanitarie (lett. B, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare l'associazione:

- partecipazione attiva ai tavoli tecnici per la costruzione dei PDTA – Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per la presa in carico dei soggetti affetti da malattie metaboliche ereditarie a livello nazionale, regionale, delle singole aziende sanitarie locali e presso i vari presidi ospedalieri;

Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare:

- la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione e inclusione sociale dei pazienti affetti da Malattie Metaboliche Ereditarie, sul territorio italiano e all'estero grazie alla promozione ed applicazione di iniziative legislative a favore delle persone affette da Malattie Metaboliche Ereditarie e affini, nonché dei malati rari, delle loro famiglie e di chi li assiste;

- attività di formazione a medici e operatori sanitari il cui rapporto di lavoro/collaborazione è formalizzato mediante contratti con le strutture sanitarie pubbliche, aziende ospedaliere, centri di ricerca, ecc.;

- l'attivazione e sostegno di servizi di consulenza psicologica; Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare:

- Informazione e sensibilizzazione sulle malattie metaboliche ereditarie e sulle esigenze dei pazienti nelle scuole, nelle istituzioni e partecipa ai tavoli di lavoro dedicati;

Formazione universitaria e post-universitaria (lett. g, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore) in particolare:

- promuove il continuo sviluppo della conoscenza e della sensibilità della classe medica, degli operatori sanitari e amministrativi nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale territoriale, distrettuali e ospedaliere, nonché degli operatori delle strutture di riabilitazione, anche attraverso la promozione e cura di raccolte fondi da destinare alla copertura finanziaria;

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore) in particolare:

- l'associazione potrà finanziare la ricerca sulle Malattie Metaboliche Ereditarie, sullo screening neonatale, la promozione ed il sostegno della ricerca scientifica, la prevenzione e la cura delle Malattie Metaboliche Ereditarie, anche con accordi con Aziende del settore e altri enti che possono favorire la ricerca su farmaci o altre terapie o supporti per le Malattie Metaboliche Ereditarie e Malattie Rare;

- diffusione e uso delle conoscenze acquisite e, anche attraverso il proprio Comitato Tecnico Scientifico, promuovere, coordinare e sostenere progetti di ricerca scientifica finalizzati alle Malattie Metaboliche Ereditarie presso Enti ed Istituti di ricerca nazionali;

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare:

- la promozione ed organizzazione di eventi educativi all'opinione pubblica sul tema delle malattie metaboliche ereditarie; la produzione di spot video, audio, cortometraggi, fumetti, racconti, favole, cartoni animati, libri e altro;

Beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore), in particolare:

- l'associazione potrà sostenere sostegno e supporto economico alle famiglie dei pazienti affetti da malattie metaboliche ereditarie anche con raccolta di fondi specifiche.

Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett. w, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore), in particolare:

- rappresentare i pazienti affetti da malattie metaboliche ereditarie nelle sedi istituzionali, Sanitarie e Socio Sanitarie Regionali, Nazionali ed Europee e tutelarne i diritti; sostenere azioni Parlamentari e di Governo per formalizzare leggi e decreti;

Per perseguire adeguatamente le proprie attività di interesse generale, realizza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le seguenti azioni:

- collabora, istituisce alleanze ovvero aderisce ad altre istituzioni, enti ed organizzazioni nazionali, internazionali, europee, coerenti con il perseguimento degli scopi statutari, degli interessi comuni delle persone affette da Malattie Metaboliche Ereditarie, malati rari, delle loro famiglie e di chi le assiste e compatibili con il presente statuto;

- attiva, cura e mantiene relazioni con le massime Istituzioni di Stato, la Pubblica Amministrazione, le Autorità Sanitarie nazionali, regionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università, e comunque con tutte quelle istituzioni ed Enti pubblici e privati, il cui rapporto sia funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- sensibilizza ed informa l'opinione pubblica e le istituzioni regionali, nazionali, europee e internazionali;
- stipula polizze di assicurazione a copertura di ogni prevedibile rischio per le attività e le proprietà dell'Associazione;
- l'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati;
- l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. Nel bilancio di esercizio saranno distinte dalle attività generali come "Attività di carattere secondario e strumentale";
- l'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17;
- l'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Veneto e secondariamente nelle altre Regioni italiane.

### - Articolo 3 -

#### (Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, senza limiti e discriminazioni nell'accesso alla partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'associazione e si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio si acquista al momento della decisione del Consiglio Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e decade come da art. 6 del presente Statuto.

L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci e aderenti:

- a) soci fondatori: firmatari dell'atto costitutivo;
- b) soci ordinari: le persone affette da malattie Metaboliche Ereditarie e

sindromi affini e loro familiari, ammessi con tale qualifica in relazione alla loro condizione di paziente o familiare di paziente (genitori, fratello/sorella, nonno/a, tutore o chi altro ne abbia la potestà, tutela e cura) che partecipano alla vita dell'Associazione e contribuiscono alle sua attività attraverso il versamento annuale della quota associativa; Tra i soci ordinari vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è esclusa qualunque limitazione alla vita dell'associazione; tutti i soci maggiori di età, in regola con il versamento della quota annuale godono del diritto di elettorato attivo e passivo, di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali;

c) aderenti: tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che non rientrano nella categoria dei soci ordinari, condividono le finalità dell'associazione e contribuiscono economicamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione versando un contributo annuale. Questa categoria non ha diritto di voto in assemblea e sarà comunemente identificata come "Aderenti ad A.I.S.M.M.E.". Solamente su invito potranno partecipare all'assemblea dei Soci ordinari;

d) soci onorari: dichiarati tali dal consiglio direttivo come riconoscimento per particolari meriti verso l'associazione. I membri onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Possono essere ammesse come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

#### - Articolo 4 -

##### (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

b) essere informati sulle attività dell'associazione;

votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa da versare entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Ordinaria;

c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;

d) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

e) versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

f) L'importo della quota associativa è stabilito ed eventualmente modificato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il socio non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'associazione.

#### - Articolo 5 -

##### (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed

esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **- Articolo 6 -**

##### **(Recesso ed esclusione dell'associato)**

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta del Consiglio Direttivo.

Il socio ordinario può in qualsiasi momento recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente. Il recesso ha effetto trascorsi 10 giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione.

E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale e che non intende elargire quanto dovuto per due esercizi consecutivi.

Chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso in caso di rilevante inosservanza degli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con provvedimento motivato comunicato all'interessato e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo potrà anche decidere la sospensione del socio nel caso non ravvisi le condizioni per la sua esclusione, ma voglia momentaneamente escluderlo dalla vita associativa fino a completo chiarimento della situazione del soggetto stesso.

#### **- Articolo 7 -**

##### **(Gli organi sociali)**

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Comitato Tecnico Scientifico.

L'assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare uno o più Revisori dei Conti e un Collegio dei Probiviri.

Al verificarsi delle condizioni di legge l'associazione dovrà eleggere l'organo di controllo.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **- Articolo 8 -**

##### **(L'assemblea )**

L'assemblea è composta da tutti i soci ordinari ed è l'organo sovrano

dell'associazione.

E' presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l'assemblea elegge un suo presidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti i soci a mezzo e-mail, fax, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### - Articolo 9 -

#### (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato e su qualsiasi altro argomento proposto dal Presidente del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva uno o più regolamenti riguardanti lo svolgimento dell'attività degli aderenti e delle assemblee, i rapporti con gli eventuali dipendenti ed altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.
- discute e approva l'eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
- ratifica l'entità della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- ratifica l'istituzione delle sedi secondarie e/o sedi distaccate proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera il trasferimento della sede legale proposta dal Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presi-

dente dell'assemblea e dal segretario nominato e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

**- Articolo 10 -**

**(Validità assemblee)**

L'assemblea ordinaria si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e, se predisposto, preventivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, l'assemblea può essere convocata, con le formalità previste, dai soci che l'hanno richiesta ai sensi di questo articolo.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea può essere convocata anche attraverso mezzi di comunicazione (piattaforme) e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o per via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato che vota.

E' possibile per i soci impossibilitati a partecipare alle assemblee in presenza, collegarsi in via telematica ed esprimere il proprio voto sia per corrispondenza che per via elettronica, previa verifica dell'identità del socio.

I soci maggiorenni possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Gli associati minorenni possono farsi rappresentare da uno dei genitori anche se non socio. Ciascun socio può presentare al massimo due deleghe.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni socio, anche ente Terzo Settore, ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. Ciascun associato può rappresentare al massimo 3 deleghe di altri soci (soci inferiori a n. 500) oppure 5 deleghe (soci superiori a n. 500).

E' presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l'assemblea elegge un suo presidente.

Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto, se lo richiede almeno uno dei partecipanti.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci presenti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli

aderenti e con la decisione deliberata a maggioranza dei presenti e salvo quanto previsto all'articolo 20 in caso di scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria:

- a) modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

#### - Articolo 11 -

##### (Consiglio direttivo o organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre oppure cinque a un massimo di tredici componenti eletti dall'assemblea tra i soci, e comunque saranno sempre in numero dispari al fine di agevolare la gestione delle delibere, per la durata di cinque anni e rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il referente per l'Estero;

il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico Scientifico;

il Consiglio Direttivo nomina il direttore esecutivo;

il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in attuazione degli indirizzi espressi dall'assemblea;

- delibera sulle richieste associative;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- provvede a presentare il rapporto annuale di attività;
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose gli eventuali regolamenti, presentandoli all'approvazione dell'assemblea;
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- elabora e redige la programmazione annuale dell'attività associativa, di sostegno e di sviluppo in tema ricerca scientifica, diagnosi e cura (su proposte del Comitato Tecnico Scientifico al Consiglio Direttivo), li sottopone all'assemblea per l'approvazione;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;



• propone per l'approvazione all'Assemblea la quota di affiliazione annuale dei soci e gli eventuali contributi.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea.

Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **- Articolo 12 -**

##### **(Il Presidente)**

Il Presidente dell'associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo; è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **- Articolo 12 bis -**

##### **(Il Segretario)**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente per la stesura delle delibere del Consiglio Direttivo e può dirigere gli uffici dell'associazione.

#### **- Articolo 12 ter -**

##### **(Il Tesoriere)**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

#### **- Articolo 13 -**

##### **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**- Articolo 13 bis -**

**(Il Collegio dei Proviviri)**

1. L'assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Proviviri, formato da tre membri, designandole all'unanimità tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, le controversie insorte tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi.

2. La richiesta al Collegio preclude il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura, previa audizione dei soggetti interessati. Il giudizio emesso è inappellabile.

**- Articolo 14 -**

**(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. L'assemblea ordinaria può nominare, anche tra i soci, uno o più Revisori dei Conti iscritto al relativo registro, che può essere un componente dell'organo di controllo, con il compito di verificare la correttezza contabile delle spese e delle entrate e del bilancio, per poi riferire all'assemblea in sede di approvazione.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.

3. I Revisori partecipano di diritto all'assemblea dei soci e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

**- Articolo 15 -**

**(Risorse economiche)**

Il Patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

- a. dalle quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e lasciti;
- c. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni

pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi, feste e sottoscrizioni anche a premi;

h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede.

#### - Articolo 16 -

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### - Articolo 17 -

##### **(Bilancio)**

1. L'esercizio dell'associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.

3. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

4. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno.

5. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

6. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione dei soci e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

7. I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

8. Con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori

a centomila euro annui l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

**- Articolo 18 -**

**(Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

**- Articolo 19 -**

**(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**- Articolo 20 -**

**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**- Articolo 21 -**

**(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale o sede amministrativa dell'ente, entro 90 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente e al Consiglio Direttivo.

**- Articolo 22 -**

**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**- Articolo 23 -**

**(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Solo per le associazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus:  
Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Firmato: Cristina Vallotto - Roberto Paone (L.S.).